

ODG/PRG: 149

PG: 76027/2004

Data Seduta: 27/04/04

Data inizio vigore: 09/05/04

Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione.

Art. 1

(OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione.
2. La struttura, istituita ai sensi dell'art. 279 del vigente Regolamento d'Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, è denominata "Cimitero per animali d'affezione".

Art. 2

(FINALITA')

1. L'Amministrazione comunale di Bologna intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 3

(AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE)

1. Il Comune gestisce la struttura secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.
4. Compete inoltre al Comune:
 - a) collaborare con l'eventuale gestore e con l'AUSL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - b) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - c) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.

Art. 4

(AMBITI DI COMPETENZA DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE - VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI)

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' AUSL, compete all' AUSL la vigilanza igienico sanitaria sull' impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all' interno dell' impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale comminano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
3. L' Amministrazione comunale, anche su proposta dell' AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell' igiene pubblica, della salute della comunità e dell' ambiente.

Art. 5

(COLLABORAZIONE TRA COMUNE, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DI VOLONTARIATO)

1. Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.
2. Il Comune regola, con protocollo d' intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 6

(COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA)

1. Qualora Il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) il controllo sull' osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l' AUSL;
 - c) la pulizia e l' ordine negli spazi aperti e confinati;
 - d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l' informazione all' AUSL;
 - g) le procedure relative all' ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l' esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d' Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente.
 Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio;

h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati; inoltre dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;

i) l' onere delle utenze;

j) l' apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

k) il servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere.

2. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l' altro consegnato al termine di ogni anno all' archivio comunale, o l' archivio informatico accessibile all' Amministrazione comunale, riportano:

a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;

f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all' interno e all' esterno del cimitero

Art. 7

(SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI)

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d' affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all' alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4).

2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bologna e di animali deceduti a Bologna di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all' incenerimento.

3. I limiti di taglia per l' accettazione delle spoglie sono di norma non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell' AUSL.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo i parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

b) confezionamento feretri;

- c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili , resti mortali e resti mineralizzati;
 - f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
 - g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 8

(SISTEMA DEI TRASPORTI)

1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all' eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l' animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell' animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione "Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1".
5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all' interno e a cura del cimitero.

Art. 9

(CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO)

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) la fascia di rispetto;
 - b) le aree di parcheggio;
 - c) gli accessi;
 - d) la viabilità interna;
 - e) la distribuzione dei lotti destinati all' interrimento delle spoglie animali;
 - f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:
 - a) collocazione urbanistica dell' area complessiva dell' impianto;
 - b) la sua estensione;

- c) l' orografia;
 - d) la natura fisico chimica del terreno;
 - e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell' area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti, che interessino l' area di rispetto, di edifici preesistenti alla distanza minima di m. 50.
 4. E' resa disponibile un' area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all' interno della fascia di rispetto ma comunque all' esterno dell' area cimiteriale.
 5. L' area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
 6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l' acqua.
 7. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
 8. L' intera area cimiteriale dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
 9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell' area destinata al seppellimento.
 10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
 11. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.
 12. L' impianto cimiteriale comprende:
 - a) aree per seppellimento;
 - b) area per dispersione di ceneri nel terreno;
 - c) area per i servizi collaterali.

Art. 10

(FOSSE DI SEPPELLIMENTO)

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento rispettivamente di 5 e 10 anni.
2. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, eccÖ), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.
6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50 , riducibile a m. 0,30.
7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell' animale (specie e nome dell' animale, data di morte).

Art. 11

(SISTEMA DI SEPPELLIMENTO)

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l' identificazione dell' animale (specie e nome dell' animale, data di morte).
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell' anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell' anno, disposti dall' autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
8. In via straordinaria e previa autorizzazione comunale, sono ammessi singoli seppellimenti di spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili ,resti mortali e resti mineralizzati in terreni privati riconosciuti a ciò idonei dal Comune sotto il profilo idrogeologico, al di fuori dei centri abitati così come definiti dall' art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992; in tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Art. 12

(SISTEMA DI INCENERIMENTO)

1. L' incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L' impianto, installato all' interno dell' area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d' affezione ai quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell' impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L' impianto soddisfa le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 12 e Allegato IV).
3. In particolare vengono osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali destinate all' incenerimento sono incenerite il prima possibile dopo l' arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all' eliminazione, all' interno dei loro contenitori e in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a non esporle a uccelli, roditori e insetti;
 - b) l' incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) la camera di combustione ha capienza tale da permettere l' accoglimento di animali di lunghezza totale fino a cm 160 e peso fino a Kg 110;
 - d) l' impianto di incenerimento è dotato di post-combustore;
 - e) i gas prodotti dalla combustione sono portati alla temperatura di almeno 850° C misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione;

f) sono presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l' osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell' aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell' animale.

5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all' interno del cimitero, previa valutazione di impatto ambientale sottoposta al parere di ARPA.

7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall' art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .

Art. 13

(IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI)

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) area per dispersione ceneri;
- c) forno inceneritore;
- d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
- e) colombario - ossario;
- f) colombario - cinerario;
- g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio con attesa per il pubblico;
- b) archivio;
- c) sosta per il personale addetto;
- d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
- g) ripostigli e deposito attrezzi

Art. 14

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

1. Con successivi atti, il Comune determina:

- a) la disciplina, il costo e le modalità di pagamento delle concessioni delle cellette ossario e cinerarie;
- b) ogni altro elemento di carattere economico e gestionale non contemplato dal presente regolamento.

Art. 15

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall' intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato A

Definizioni

Parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati (art. 3, DPR n. 254/2003 - modificato)

Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell' animale al quale sono stati amputati.

Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall' incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali.

Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali.

Centri abitati (art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992)

Raggruppamento continuo di edifici, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da un numero di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Allegato B

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art. 1)

Regolamento di polizia veterinaria.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8)

Nuovo codice della strada

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e la immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli animali per alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113)

Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali.

Legge 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Regolamento (CE) 30 ottobre 2002, n. 1774/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 12 maggio 2003, n. 811/2003

Regolamento della Commissione che applica il regolamento CE n. 1774/2002.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.